

Codice A2202A

D.D. 18 ottobre 2024, n. 1461

"Associazione Consolazione e Letizia" con sede in Formazza (VB). Provvedimenti in merito alla trascrizione e all'approvazione dello Statuto.



ATTO DD 1461/A2202A/2024

DEL 18/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Associazione Consolazione e Letizia” con sede in Formazza (VB). Provvedimenti in merito alla trascrizione e all’approvazione dello Statuto.

Premesso che

il Presidente dell’Associazione “Consolazione e Letizia” con sede in Formazza (VB), Frazione San Michele s.n.c., C.F. 91013510127, ha presentato istanza di trascrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 e contestuale approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione medesima, con nota acquisita al prot. n. 35708 del 30/07/2024;

l’Associazione si è costituita il 31/07/1991 con atto a rogito del Dott. Biagio Favuzza, notaio in Gallarate (VA), registrata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Gallarate in data 05/08/1991 al n. 3678 serie I e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con DGR n. 9262 del 22/02/1996 della Regione Lombardia;

in seguito l’Assemblea dei Soci dell’Associazione, con atto a rogito della Dott.ssa Carla Fresca Fantoni, notaio in Legano (MI), rep. n. 47329 del 13/06/2024, registrato presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 19/06/2024 al n. 58744 serie 1T, ha deliberato la revisione dello Statuto, riformando gli articoli 3 e 4, primo comma, dello Statuto, al fine di trasferire la sede sociale dal Comune di Milano al Comune di Formazza (VB). All’art. 4 del Testo Statutario viene, al riguardo, precisato che l’Associazione opererà nell’ambito territoriale della Regione Piemonte. Contestualmente l’Assemblea dei Soci ha deliberato anche la riforma della disciplina sulla convocazione e funzionamento degli organi sociali, novellando gli artt. 9, 13, 16, 19, 21, 23 dello Statuto, compresa la clausola delle Disposizioni Finali;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“operare per la promozione umana integrale delle persone con le quali verrà in contatto e prestare una specifica opera di servizio assistenziale e morale e di formazione intellettuale, morale*

e spirituale rivolta prevalentemente alla gioventù, anche in collaborazione con gruppi e apostolati cattolici, fra i quali quelli attivi nel Movimento Regnum Christi”, come meglio descritto e precisato all’articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione ha provveduto a stanziare un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 17.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), come risulta dallo stato patrimoniale del 31/12/2023 allegato all’istanza, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 18-5603 dell’11/09/2017;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di approvare lo Statuto e autorizzare la trascrizione al n. 1585 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell’Associazione “Consolazione e Letizia” con sede in Formazza (VB), Fraz. San Michele s.n.c., già in possesso della personalità giuridica di diritto privato, acquisita con DGR n. 9262 del 22/02/1996 della Regione Lombardia, come specificato in premessa. Lo Statuto dell’Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato



Allegato "B" al n. 32.124 di Raccolta

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - ORIGINE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE CONSOLAZIONE E LETIZIA"

che viene consacrata alla Madonna Addolorata.

Art. 2 - L'associazione trae origine dall'atto costitutivo, datato 31 luglio

1991, ricevuto dal Notaio Favuzza Biagio, con il quale si è costituita un'Associazione, con finalità di assistenza e pubblica beneficenza, di cui all'art. 4.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Formazza, frazione San Michele s.n.c.

Art. 4 - L'Associazione - escluso ogni scopo di lucro - opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, perseguendo, con la finalità generale di operare per la promozione umana integrale delle persone con le quali verrà in contatto, la specifica opera di servizio sociale, culturale, e spirituale, sotto il seguente duplice e complementare aspetto:

a) di servizio assistenziale materiale e morale - in via diretta attraverso i propri Centri di Coordinamento, ovvero in via indiretta, inviando ad altre Associazioni o Fondazioni affini chi è in stato di bisogno.

Tale servizio socio-assistenziale verrà espresso come ascolto, condivisione e solidarietà e come accoglienza, anche in collaborazione con gruppi e apostolati cattolici, fra cui quelli attivi all'interno del Movimento Regnum Christi;

b) di formazione intellettuale, morale e spirituale rivolta prevalentemente alla gioventù ed attuata attraverso le sue forme più varie, anche in collaborazione con gruppi e apostolati cattolici, fra cui quelli attivi all'interno del Movimento Regnum Christi, e cioè dai semplici incontri o conferenze a giornate o settimane di studio o campi scuola, fino a corsi veri e propri sia di disciplina umanistica, scientifica o artistica, sia di ricerca antropologica e teologica.

Va detto che la formazione è strettamente legata al servizio, giacché essa propone e tende a modellare la figura del "Volontario di Santa Maria", cosiddetto perché perseguirà l'esempio della Vergine Addolorata Maria, per operare nella carità, nella pace e nella gioia.

Art. 5 - Per il conseguimento della suddetta finalità, l'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile ed opportuna dal proprio Consiglio Direttivo, ivi



inclusa la possibilità di stipulare accordi con altre organizzazioni che ne condividano le finalità.

Art. 6 - L'associazione si sostiene interamente e provvede alle proprie finalità:

a) con il patrimonio iniziale costituito da:

- piano ammezzato, secondo e terzo del fabbricato detto "Casa di S. Maria", sito in Comune di Formazza (VB) - frazione San Michele;

- piano terreno e primo, costituenti la rimanente porzione del medesimo fabbricato ed eventualmente ingrandito da eventuali altre erogazioni, donazioni e lasciti;

b) - da altre entrate quali:

- quota annuale di partecipazione degli associati;

- quote di iscrizione e partecipazione a lavori di studio, ecc.;

- proventi derivanti da possibili elargizioni da parte di privati benefattori o di Enti pubblici, sia pure espressi nelle forme più diverse quali: manodopera, materiale, alimenti, ecc.;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È espressamente vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma creati.

Art. 7 - L'Esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro lo stesso il preventivo del successivo esercizio.

ASSOCIATI

Art. 8 - Sono Associati le persone, siano esse Sacerdoti, Religiosi, o laici, od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Gli Associati hanno il dovere morale di prestare la loro opera, ognuno secondo le proprie capacità e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota di partecipazione annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità e per mancato pagamento della quota associativa nel termine per la partecipazione dell'assemblea annuale. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli Associati.

Gli Associati hanno tutti i medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.



AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati per la durata di quattro anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli Associati annuale.

Art. 12 - I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno all'interno del Consiglio stesso, a semplice maggioranza: il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Qualora i membri del Consiglio Direttivo non fossero più di cinque la funzione di tesoriere verrà esercitata dal segretario, che assumerà la figura di Segretario - Economo.

Il Presidente, se Sacerdote, è anche de Jure et de facto, direttore Spirituale dell'associazione; qualora invece non fosse Sacerdote il Consiglio Direttivo dell'associazione dovrà nominare all'interno dei membri dell'Associazione stessa - o anche fuori di essa, quando non vi fosse alcun Sacerdote idoneo al compito entro l'Associazione - un Sacerdote quale Direttore Spirituale, la cui elezione deve essere rifatta ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 13 - Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

E' convocato con avviso inviato a tutti i membri che lo compongono ed a tutti i membri che compongono l'organo di Controllo, ove nominato, contenente le materie all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione 5 (cinque) giorni prima o in caso di urgenza 2 (due) giorni prima dal Presidente o, in caso di impossibilità, da uno dei suoi membri, con avviso scritto con qualsiasi modalità che dia riscontro della provenienza e della ricezione .

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

In mancanza della convocazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che lo compongono e



tutti i membri che compongono l'organo di Controllo, ove nominato,

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone le retribuzioni e gli incarichi e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 15 - Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede e dirige;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- c) redige la corrispondenza che sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento e la regolarità delle operazioni amministrative;
- d) si adopera ad ottenere le debite autorizzazioni locali, regionali e governative; provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, oltreché al pagamento delle spese stanziare in bilancio, mediante l'emissione e la sottoscrizione dei relativi mandati;
- e) provvede, insieme con il Tesoriere, alle verifiche ordinarie e straordinarie della cassa, facendone risultare lo stato per mezzo di regolari verbali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) vigila che il Tesoriere presenti puntualmente i conti annuali;
- g) rappresenta, davanti alle autorità amministrative, politiche, giudiziarie, civili, militari e religiose, l'associazione e stipula, in nome di questa, i contratti e convenzioni da essa deliberati;
- h) sospende, in caso urgente, impiegati e prende



provvedimenti di natura disciplinare nei loro confronti, riferendone al Consiglio;

i) prende, in caso urgente, tutte le misure conservative e tutelari, sia in via attiva che passiva, a favore del patrimonio dell'Associazione.

ASSEMBLEE

Art. 16 - Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e la ricezione contenente l'ordine del giorno la data, l'ora ed il luogo della convocazione ed inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia..

Art. 17 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla determinazione della quota associativa e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale. Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano, o a voto segreto: sempre a voto segreto se riguardano persone.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche da consiglieri.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario e, ove lo ritenga, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire nell'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dai due scrutatori.

L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; in particolare sarà valida a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli



interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione - qualora ve ne siano - i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o l'identificativo per collegarsi alla riunione e la piattaforma cui collegarsi; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova presente il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'organo amministrativo può stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione ed indicando le coordinate informatiche relative alla riunione telematica.

Art. 20 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 - L'assemblea potrà eleggere un Organo di Controllo monocratico (revisore unico), o un Organo di Controllo collegiale (collegio dei revisori) composto da tre membri effettivi e due supplenti, a seconda della complessità dell'Associazione, eletti dall'assemblea degli associati.

Anche se il codice civile non prevede l'obbligo di nomina del collegio dei revisori, in caso di nomina da parte dell'assemblea degli associati si consiglia di scegliere i membri dell'organo di controllo, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi a decorrere dalla nomina.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I compiti dell'organo di controllo possono essere



aumentati in relazione alla complessità dell'associazione.

Ai membri dell'organo di controllo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea degli associati all'atto della nomina.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, quando sia possibile, possono tenersi, mediante mezzi di telecomunicazione rispettando le modalità previste dal presente statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Art. 22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

Gli arbitri decideranno secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese di propria spettanza. La presente clausola arbitrale non si applica alle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile in vigore e quelle che saranno emanate in materia di assistenza e pubblica beneficenza.

Firmato: Zanetta Savio Giacomo

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Firmato digitalmente: Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)



Firmato digitalmente da
CARLA FRESCA FANTONI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154